

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 21-1902

Regolamento comunitario (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 - Adempimenti ai sensi del capo I e dell'articolo 53 "Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio". Comunicazione di regimi di aiuto in esenzione.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che nell'ordinamento della Regione Piemonte sono vigenti leggi regionali, che prevedono l'assegnazione di provvidenze economiche a favore di attività culturali e di spettacolo.

Dato atto che:

- l'articolo 107 del Trattato sull'Unione Europea, al paragrafo 1, dispone che "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza" e al paragrafo 3 prevede che "Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: (...) d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune";
- la Commissione Europea, con proprio Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ha approvato nuove norme in materia che modificano in modo sostanziale la precedente normativa, dedicando uno specifico articolo ai regimi di aiuto a favore della cultura e la conservazione del patrimonio (articolo 53);
- il paragrafo 1 dell'articolo 53 del suddetto Regolamento stabilisce che "Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I".

Evidenziato che le provvidenze economiche assegnate dalla Regione Piemonte a favore delle attività culturali e dello spettacolo, anche in anni precedenti alla emanazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, hanno rispettato le disposizioni e i limiti di soglia individuati dalla Normativa Comunitaria.

Accertato che, in relazione al suddetto Regolamento, è necessario procedere ad individuare quali assegnazioni di contributi ed altre forme di sostegno a favore di attività culturali e di spettacolo configurino nel loro insieme un regime di aiuto.

Considerato che le forme di sostegno a favore di attività culturali e di spettacolo, come dettagliate da specifica normativa regionale e riportate nella tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato A), possono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica in quanto il regime di aiuti alle attività culturali e di spettacolo che ne risulta:

- rientra nel campo di applicazione del suindicato Regolamento (UE) 651/2014, articolo 1 "Campo di applicazione", paragrafo 1, lettera j) "aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio";
- si avvantaggia dell'esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, articolo 3 "Condizioni per l'esenzione", il quale prevede che "*I regimi di aiuti (...) sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di*

cui al capo III del presente regolamento". Di seguito sono rappresentate tutte le condizioni del capo I e del capo III del ridetto Regolamento, che esentano il regime di aiuti in parola dall'obbligo di notifica;

- non supera le soglie disposte dal Regolamento (UE) 651/2014, articolo 4 "Soglie di notifica", paragrafo 1, lettera z) nei termini che seguono: "aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di euro per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di euro per impresa e per anno";
- è conforme al Regolamento (UE) 651/2014, articolo 5 "Trasparenza degli aiuti", in quanto rientra nella fattispecie prevista dal paragrafo 2, lettera a), in quanto gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni;
- è sottratto all'effetto di incentivazione, in quanto ricade nella fattispecie di cui all'articolo 6 "Effetto di incentivazione", paragrafo 5, lettera h), che concerne gli aiuti alla cultura e la conservazione del patrimonio, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 53, come motivato di seguito;
- è conforme al Regolamento (UE) 651/2014, articolo 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili";
- è conforme al Regolamento (UE) 651/2014, articolo 8 "Cumulo", in quanto la Regione verifica il rispetto dei limiti e dei vincoli di cumulo;
- è conforme al Regolamento (UE) 651/2014, articolo 9 "Pubblicazione e informazione", in quanto:
 - a) le comunicazioni della Regione Piemonte ai soggetti beneficiari degli aiuti indicati nella presente scheda faranno esplicito riferimento al Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014;
 - b) ai sensi dell'articolo 11 (Relazioni) paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014, la Regione Piemonte trasmette alla Commissione Europea una relazione annuale sugli interventi di sostegno e sulla verifica del rispetto di quanto previsto dal ridetto Regolamento, ivi comprese le norme in materia di cumulo di cui all'articolo 8 dello stesso.
 - c) se il contributo assegnato supera l'importo di € 500.000,00 si procede ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera C) del Regolamento (UE) n. 651/2014, pubblicando le informazioni indicate nell'Allegato III del medesimo;
 - d) le informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono predisposte nei formati standardizzati utili ai fini della pubblicazione sullo specifico sito web regionale;
 - e) la Regione Piemonte conserva per dieci anni la documentazione relativa agli interventi di aiuto effettuati, atti a consentire attività di controllo da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Visto che l'Allegato individua, come sopra precisato, in apposita tabella gli aiuti oggetto di esenzione in materia di attività culturali e dello spettacolo ai sensi dell'art. 53 del Reg. UE 651/2014, precisando: estremi della normativa di riferimento, misure contributive ed altre forme di sostegno nonché la natura giuridica dei beneficiari dei contributi.

Valutato che, in relazione al suddetto Regolamento, le forme di sostegno economico elencate nella tabella allegata (Allegato A) alla presente deliberazione ricadono nella fattispecie di cui all'art. 53 e pertanto il provvedimento sarà comunicato alla Commissione Europea ai sensi e secondo tempi e modalità stabiliti dall'art. 11 del Regolamento in oggetto.

Viste:

- le leggi regionali di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
- la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017);

- il Regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Tutto quanto premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- per le motivazioni indicate in premessa, di individuare il regime degli aiuti in materia di attività culturali e dello spettacolo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale intervento regionale nella relativa materia e di comunicarlo, in esenzione dall'obbligo di notifica, alla Commissione Europea in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014, articolo 3 "Condizioni per l'esenzione", il quale prevede che "*I regimi di aiuti (...) sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento*";

- di dare atto che il sopraindicato regime degli aiuti in materia di attività culturali e dello spettacolo non supera per ciascun anno del periodo 2015-2020 le soglie disposte dal regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014, art. 4, paragrafo 1, lettera z);

- di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014, della sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, nonché il link al sito web regionale di accesso alla documentazione integrale del regime al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**Aiuti regionali in esenzione in materia di attività culturali e dello spettacolo
ai sensi dell'art. 53 del Reg. UE 651/2014**

<i>Estremi e titolo della legge regionale</i>	<i>Contributi e altre forme di sostegno assegnabili in attuazione della relativa legge regionale</i>	<i>Natura giuridica dei beneficiari dei contributi e delle altre forme di sostegno</i>
Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 e s.m.i. (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione di contributi a sostegno di iniziative di spettacolo dal vivo e attività cinematografiche; - assegnazione di contributi a sostegno di arti visive, eventi espositivi, promozione dell'arte contemporanea, a carattere regionale; - finanziamenti annuali per le attività istituzionali di enti culturali e di spettacolo partecipati e controllati dalla Regione Piemonte; - assegnazione di contributi a sostegno di attività culturali e dello spettacolo, a favore di soggetti in regime di convenzione con la Regione Piemonte; - assegnazioni di contributi in conto capitale per la realizzazione, il recupero, la trasformazione e l'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo. 	Enti locali, enti, istituti e associazioni culturali; enti partecipati
Legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa) e regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 2005, n. 4/R e s.m.i.	Assegnazione di contributi a sostegno delle attività annuali di teatro professionale	Enti locali singoli e associati, Teatro Stabile di Torino, enti e associazioni culturali e altri soggetti
Legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo)	Prestiti a tasso agevolato a imprese, enti, enti locali e associazioni operanti nel settore cinematografico e di spettacolo mediante la attivazione di un fondo rotativo presso FinPiemonte S.p.a.	Imprese, enti, enti locali e associazioni operanti nel settore cinematografico e di spettacolo

<i>Estremi e titolo della legge regionale</i>	<i>Contributi e altre forme di sostegno assegnabili in attuazione della relativa legge regionale</i>	<i>Natura giuridica dei beneficiari dei contributi e delle altre forme di sostegno</i>
Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i. (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 17 marzo 1997 n. 59"), art. 124, comma 1) b) 4) e deliberazioni della Giunta regionale attuative	Assegnazione di contributi a sostegno di progetti di educazione permanente a carattere regionale	Associazioni, Fondazioni, altri enti impegnati statutariamente nella promozione della educazione permanente
Legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 e s.m.i. (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada)	Assegnazione di contributi alle espressioni artistiche in strada, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.	Enti locali, enti, istituti e associazioni culturali, artisti singoli e associati;